2023/2908

22.12.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2908 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda i volumi di preparazioni alimentari, gamberetti trasformati della specie *Pandalus borealis* e alcuni legni compensati di conifere che possono essere importati nell'ambito dei contingenti tariffari 09.0013, 09.0047, 09.0088 e 09.0096

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10 *bis*,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ([2]) («accordo»), approvato con la decisione (UE) 2023/912 del Consiglio ([3]), modifica taluni contingenti tariffari con riguardo ai volumi dei prodotti da importare. L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2023 ([4]). È opportuno che tali modifiche siano riprese nel regolamento (CE) n. 32/2000.

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.

(3) Data l'urgenza di applicare detto accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento si applicano ai periodi contingentali in corso il giorno dell'entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario stabilire disposizioni transitorie per tale periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 32/2000

La tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificata:

a) nella riga relativa al numero d'ordine 09.0013, nella colonna «Volume del contingente», il volume «482 648 m^3» è sostituito da «448 500 m^3»;

b) nella riga relativa al numero d'ordine 09.0047, nella colonna «Volume del contingente», il volume «474 tonnellate» è sostituito da «500 tonnellate»;

c) nella riga relativa al numero d'ordine 09.0088, nella colonna «Volume del contingente», il volume «702 tonnellate» è sostituito da «783 tonnellate»;

d) nella riga relativa al numero d'ordine 09.0096, nella colonna «Volume del contingente», il volume «831 tonnellate» è sostituito da «1 286 tonnellate».

([1]) GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.
([2]) GU L 119 del 5.5.2023, pag. 3.
([3]) Decisione (UE) 2023/912 del Consiglio, del 25 aprile 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 1).
([4]) GU L 135 del 23.5.2023, pag. 52.

Articolo 2

Disposizioni transitorie per i periodi contingentali in corso

1. I volumi disponibili per il resto dei periodi contingentali in corso il 22 dicembre 2023 sono pari alla differenza tra i volumi contingentali modificati dal presente regolamento e i volumi dei contingenti già assegnati prima di tale data.

2. In caso di aumento del volume, se in data 22 dicembre 2023 i contingenti applicabili in data 21 dicembre 2023 sono esauriti, i nuovi volumi contingentali disponibili sono assegnati agli operatori secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci fuori contingente prima del 22 dicembre 2023 è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo dei contingenti tariffari lo consenta, la differenza di dazio già pagata.

3. In caso di riduzione del volume, se in data 22 dicembre 2023 per i contingenti applicabili in data 21 dicembre 2023 è stato immesso in libera pratica un volume superiore al volume contingentale quale modificato dal presente regolamento, gli operatori non sono tenuti a corrispondere alcun dazio supplementare per i volumi contingentali importati che superano il nuovo volume disponibile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN